

Le misure della legge di bilancio che incideranno sui redditi da lavoro dipendente

Manovra, priorità buste paga

Tra taglio dell'Irpef, rinnovi contrattuali, premi e indennità

Il taglio dell'Irpef, i rinnovi contrattuali, i premi di produttività, le indennità, la previdenza complementare e i buoni pasto costituiscono i principali ambiti di intervento della manovra fiscale del 2026, destinata a incidere direttamente sui redditi da lavoro dipendente e sulle buste paga dei lavoratori. La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (i.e. Legge di Bilancio 2026) prevede un insieme di disposizioni di natura fiscale e contrattuale finalizzate a incidere sul reddito disponibile dei lavoratori e sull'andamento dei consumi. Tra le novità di maggiore rilievo figura la revisione del secondo scaglione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dal 2026, l'aliquota è ridotta dal 35 al 33 per cento. La modifica è prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge di bilancio 2026, che interviene sull'articolo 11, comma 1, lettera b), Tuir, incidendo sulla determinazione dell'imposta dovuta dai contribuenti interessati. Accanto a tale intervento, la manovra introduce una rimodulazione del sistema delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi più elevati. In particolare, l'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2026 modifica l'articolo 16-ter del Tuir, prevedendo che per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, al netto dell'abitazione principale, l'ammontare complessivo delle detrazioni spettanti per gli oneri individuati dalla norma sia ridotto di 440 euro. Questa riduzione si applica alle detrazioni del 19% previste dalla legge per specifiche spese, escluse quelle sanitarie, alle donazioni a favore dei partiti politici e ai premi assicurativi contro eventi calamitosi. In sostanza, i soggetti con redditi elevati beneficiano di detrazioni fiscali leggermente inferiori rispetto ad altri contribuenti. Accanto agli interventi sull'Irpef, la legge di bilancio 2026 dedica particolare attenzione al tema delle retribuzioni e della produttività, introducendo misure specifiche legate ai rinnovi contrattuali. In questo contesto si colloca la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2026, che prevede, per l'an-

no 2026, l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento agli incrementi retributivi riconosciuti ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di contratti collettivi rinnovati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Il regime age-

Tra le novità di maggiore rilievo figura la revisione del secondo scaglione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dal 2026, l'aliquota è ridotta dal 35 al 33 per cento

volato è destinato ai lavoratori – salvo espressa rinuncia scritta – che, nel corso del 2025, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 33.000 euro e si applica esclusivamente agli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali, consentendo una tassazione ridotta rispetto a quella ordinaria. La misura si inserisce nel quadro degli interventi volti a favorire l'adeguamento salariale al costo della vita, rafforzando il legame tra produttività e salario, in un'ottica di rafforzamento della contrattazione collettiva. Nel quadro delle misure dedicate alla valorizzazione della produttività, la legge di bilancio 2026 interviene, altresì, sul regime fiscale dei premi di risultato e delle somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili. Per gli anni 2026 e 2027, i commi 8 e 9 dell'articolo 1 prevedono una significativa riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile a tali emolumenti, che passa dal 5 per cento all'1 per cento, nonché un contestuale ampliamento del limite annuo delle somme agevolabili, innalzato da 3.000 a 5.000 euro. Resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il regime agevolato continua a essere riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di redditi da lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro, confermando l'impostazione già adottata negli anni precedenti. La disposizione si inserisce, infatti, nella linea di interventi già delineata dalla legge 30 dicem-

bre 2024, n. 207 (i.e. legge di bilancio 2025) ponendosi, in tal modo, in continuità con il processo di graduale alleggerimento dell'imposizione fiscale sui premi connessi alla produttività. Inoltre, per il periodo d'imposta 2026, le maggiorazioni e le indennità riconosciute ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e per le attività a turni – titolari nel corso del 2025 di un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro – sono assoggettate a un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, entro un limite annuo di 1.500 euro, salvo espressa rinuncia del lavoratore. La disciplina è contenuta all'interno dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge di bilancio 2026. Non rientrano nel limite i premi di risultato e le somme corrisposte a titolo di partecipazione agli utili, mentre l'agevolazione non si applica ai settori del commercio, del turismo e degli stabilimenti termali. L'imposta sostitutiva viene applicata dai sostituti d'imposta del settore privato e, nel caso in cui il sostituto tenuto all'applicazione non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto l'ammontare del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente. Le somme interessate dall'agevolazione comprendono esclusivamente maggiorazioni e indennità aggiuntive e non sostituiscono in alcun modo la retribuzione ordinaria. Ai fini del calcolo del limite annuo non concorrono i premi di produttività e le somme legate alla partecipazione agli utili disciplinati dall'articolo 1, commi da 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo eventuali disposizioni specifiche previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Altro intervento operato dalla legge di bilancio 2026 concerne i buoni pasto, un

elemento rilevante nella quotidianità dei lavoratori. In particolare, l'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2026 ha modificato l'articolo 51, comma 2, lettera c), del Tuir, innalzando da 8 a 10 euro il valore giornaliero dei buoni pasto elettronici che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente. L'innalzamento del limite dei buoni pasto elettronici rafforza l'utilizzo di questa modalità, più moderna e facilmente tracciabile, ormai adottata dalla maggior parte dei datori di lavoro. La legge di bilancio 2026 interviene anche sulla disciplina fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Nello specifico, l'art. 1, comma 201, della legge di bilancio 2026 modifica l'articolo 8, commi 4 e 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In particolare, a partire dal periodo d'imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro o committenti, sia volontari sia obbligatori in base a contratti o accordi collettivi, compresi quelli aziendali, viene innalzando da 5.164, 57 a 5.300 euro. Inoltre, tale adeguamento comporta anche un coordinamento con

Accanto agli interventi sull'Irpef, la manovra dedica particolare attenzione al tema delle retribuzioni e della produttività, introducendo misure specifiche legate ai rinnovi contrattuali

la norma speciale che disciplina la deducibilità per lavoratori di prima occupazione, successiva al 31 dicembre 2026. Inoltre, sempre in tema di previdenza complementare, ulteriori modifiche ad opera della Manovra Fiscale del 2026 sono state apportate alle disposizioni normative di cui ai commi 2 e 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Infatti, per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, esclusi i la-

voratori domestici, la legge di bilancio 2026 introduce un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. In pratica, chi entra nel mondo del lavoro viene iscritto direttamente a una forma pensionistica collettiva, che può derivare da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali, salvo che decida di rinunciare entro sessanta giorni dalla prima assunzione. In questo lasso di tempo, il lavoratore può scegliere liberamente di destinare l'intero trattamento di fine rapporto (Tfr) a un'altra forma di previdenza complementare a sua scelta o di mantenerlo secondo il regime ordinario previsto dal Codice civile. Il datore di lavoro è tenuto a registrare la decisione e a rilasciare copia della dichiarazione al dipendente. Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche all'interno dell'azienda, l'adesione automatica viene indirizzata alla soluzione scelta dalla maggioranza dei dipendenti, a meno che non vi sia un diverso accordo aziendale. I contributi a carico del lavoratore non sono obbligatori se la retribuzione annuale lorda è inferiore al valore dell'assegno sociale previsto dalla legge. Se l'azienda non ha sottoscritto contratti o accordi collettivi che stabiliscano la forma pensionistica di riferimento, il Tfr e i contributi vengono destinati a una forma residuale, individuata da regolamento ministeriale specifico. Il datore di lavoro, dal canto suo, è tenuto a comunicare alla forma pensionistica di destinazione l'avvenuta adesione automatica e ad avviare i versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni concessi al lavoratore. Questi versamenti includono anche quanto maturato fin dalla data di assunzione, garantendo che l'adesione decorra effettivamente dal primo giorno di lavoro. In questo modo, la nuova disciplina semplifica il percorso di accesso alla previdenza complementare per i neoassunti, rendendo automatico il passaggio al sistema collettivo e assicurando al contempo libertà di scelta e possibilità di personalizzazione del Tfr secondo le preferenze del lavoratore.

centro studi Enbic

© Riproduzione riservata

Centro Studi EN.B.I.C. - ENTE BILATERALE CONFEDERALE
ANPIT, CIDEC, UNICA, CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI.
SEDE IN ROMA, Via Cristoforo Colombo 112, 00147.
Tel. 0688816384/5 - Sito www.enbic.it